

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00047/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 47 del 2026, proposto dalla dott.ssa Filomena Di Iorio, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Longo, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Antonio Gramsci 11;

contro

la Regione Molise, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

nei confronti

della dott.ssa Lucia Gamberino, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'avviso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 3 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in area contrattuale Funzionari ed EQ, profilo professionale "psicologo" presso l'Amministrazione regionale finalizzato al potenziamento dei Centri per l'impiego

ai sensi dell'art. 1, comma 258, della L. n. 145/2018 e s.m.i.. Codice avviso: CPI_FUNZ_PSI_2025.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Molise;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Vista la domanda di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami contenuta nel ricorso;

Visto il decreto cautelare monocratico n. 15 del 23.02.2026;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- l'odierna impugnativa ha ad oggetto la legittimità della graduatoria finale approvata all'esito della procedura concorsuale in epigrafe;
- con il ricorso, più nel dettaglio, la parte ricorrente ha contestato, tra le altre cose, la contraddittorietà e incomprensibilità dell'attribuzione ai candidati dei punteggi relativi: a) alla prova orale; b) ai titoli;
- in particolare, l'operato della Commissione è stato contestato in maniera specifica per l'attribuzione del punteggio per i titoli posseduti dalla candidata Lucia Gamberino;
- il ricorso ha avanzato anche una domanda di annullamento del diniego parziale di accesso *“con conseguente obbligo per l'Amministrazione di dare integrale esecuzione alle richieste di accesso”* (cfr. il ricorso a pag. 12), deducendo che l'Amministrazione non avrebbe osteso: *“1) Verbali Commissione prova orale; 2) Griglie valutazione; 3) Schede individuali candidati; 4) Criteri specifici adottati; 5)*

Motivazione punteggi” (cfr. il ricorso a pag. 4);

- è stata contestualmente avanzata una domanda di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami, deducendo che la notifica a tutti i soggetti classificatisi in graduatoria *“risulta particolarmente difficoltosa o impossibile, tra l’altro per il numero dei soggetti coinvolti”* (cfr. il ricorso a pag. 12);

Considerato, quanto alla domanda di autorizzazione per pubblici proclami, che:

- la candidata Lucia Gamberino risulta effettivamente controinteressata all’odierna impugnativa, essendo stata specificatamente contestata l’attribuzione del punteggio per titoli resa in suo favore dalla Commissione;

- il ricorso, pertanto, risulta essere stato tempestivamente notificato ad almeno un controinteressato;

- deve essere ordinato immediatamente al ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito della procedura oggetto del presente giudizio;

- parte ricorrente possa essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero elevato di contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito internet della Regione Molise, tenuto conto che la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell’Amministrazione regionale può essere considerata, ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod.proc.amm. (che richiama l’art. 151 cod.proc.civ.), il mezzo più adeguato per soddisfare le esigenze di pubblicità connesse alla disposta integrazione del contraddittorio;

- risulta congruo assegnare all’uopo alle parti costituite i seguenti termini:

a) il termine di 15 giorni, decorrente dalla data di comunicazione della presente decisione, per la trasmissione da parte della ricorrente, alla Regione Molise, della sua istanza di pubblicazione, sul sito *web* istituzionale della medesima Regione, dell’apposito avviso di cui alla prossima precisazione;

b) l’ulteriore termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione di tale istanza da parte della Regione, affinché questa provveda all’inserzione dell’avviso testé detto sul proprio sito istituzionale, mediante *link* di collegamento da inserire nella prima

pagina della relativa sezione “*Pubblicazioni Albo on line dal 01.11.2017*” dell’Albo Pretorio *on line* di cui allo stesso sito (l’Amministrazione dovrà infine relazionare sul corretto espletamento dei descritti incombenzi);

- che la predetta istanza di pubblicazione, corredata dei testi del ricorso e della presente ordinanza, dovrà racchiudere anche un avviso contenente: y) gli estremi del relativo ricorso e degli atti impugnati; yy) la sommaria enunciazione dei motivi del ricorso; yyy) l’indicazione dei soggetti controinteressati;

Rilevato, inoltre, che:

- ai fini della decisione, il Collegio ravvisa sin d’ora l’esigenza istruttoria di acquisire, da parte della Regione Molise, tutti gli atti relativi alla specifica attribuzione dei punteggi ai candidati per la prova orale e per i titoli, nonché dei: “1) *Verbali Commissione prova orale*; 2) *Griglie valutazione*; 3) *Schede individuali candidati*; 4) *Criteri specifici adottati*; 5) *Motivazione punteggi*”, ove esistenti;

- l’Amministrazione dovrà, pertanto, depositare in giudizio i suddetti documenti ove esistenti o, in caso di inesistenza anche solo di uno di essi, una relazione giustificativa di chiarimenti: il tutto nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione;

Ritenuto infine, passando all’esame della domanda cautelare articolata con l’odierno ricorso, che ad un primo sommario esame proprio della presente fase, e impregiudicato ogni successivo approfondimento nella fase del merito, le esigenze fatte valere ai fini cautelari dalla parte ricorrente, tenuto conto della loro natura, e nel quadro di una ponderazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti (è pacifico che i tre vincitori del concorso sono stati nel frattempo assunti), appaiono tutelabili adeguatamente già mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, del cod.proc.amm.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) così decide:

a) ordina l’integrazione del contraddittorio processuale, che la parte ricorrente

dovrà effettuare, con la debita collaborazione regionale, nei termini e secondo le modalità prescritte in motivazione;

b) dispone a carico della Regione Molise gli incombenti istruttori di cui in motivazione;

c) accoglie l'istanza cautelare in epigrafe ai limitati fini di cui all'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissando per la trattazione di merito dei giudizi l'udienza pubblica del 16.09.2026;

d) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Luigi Lalla, Referendario, Estensore

Sergio Occhionero, Referendario

L'ESTENSORE

Luigi Lalla

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO